

STATUTO ASSOCIAZIONE LIBERSCIENZA

TITOLO I - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione.

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Liberascienza" con sede in Potenza, alla via Leonardo da Vinci n. 12.

Art. 2 Disciplina e Durata

L'Associazione "Liberascienza" è una libera Associazione con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal presente Statuto, nonché da un eventuale Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci ed ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 - Scopo ed oggetto sociale

L'associazione di promozione sociale "Liberascienza" persegue i seguenti scopi:

- *Diffondere e promuovere la cultura in ogni sua forma ed espressione;*
- Diffondere, divulgare, informare, promuovere la conoscenza, aggiornare su scienza, tecnologia e argomenti correlati, sul loro impatto sociale, sulla loro storia e sulle loro implicazioni etiche, politiche e filosofiche;
- Sviluppare e promuovere progetti culturali fortemente caratterizzati dalla volontà di cogliere l'invisibile complessità delle cose, di articolare i ragionamenti, di tessere arte e scienze insieme;
- Stimolare la conoscenza scientifica e tecnologica (negli ambiti di competenza dei soci fondatori e degli associati) anche ai non cultori della materia;
- Valorizzare e stimolare la creatività giovanile in campo artistico, scientifico e culturale;
- Facilitare il confronto e la cooperazione tra studiosi di diverse discipline e fra i cultori del sapere;
- Incrementare la presenza di pubblico nei luoghi della cultura attraverso l'individuazione di percorsi e innovativi di accesso;
- Favorire l'integrazione di fasce deboli della società (immigrati, disabili, minori) attraverso percorsi che, utilizzando i linguaggi verbali e non verbali dell'arte, agevolino processi comunicativi, di espressione e valorizzazione di sé e del proprio vissuto in un tessuto sociale più ampio.
- Valorizzare il patrimonio artistico, culturale e scientifico del territorio in cui opera;
- Promuovere scambi culturali e scientifici nazionali ed internazionali;
- Promuovere la collaborazione e l'interscambio tra istituzioni culturali pubbliche e private organismi pubblici, privati.

Tali scopi saranno perseguiti usando di volta in volta gli strumenti più idonei e privilegiando le seguenti attività:

- Attività di divulgazione, studio e ricerca: dibattiti, conferenze, convegni, programmi radiofonici, teatrali e artistici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività di organizzazione di eventi culturali: festival, mostre, rassegne cinematografiche e teatrali, concerti;
- Attività di formazione: organizzazione di percorsi formativi tematici e/o di approfondimento rivolti ad ogni fascia di età di utenza;
- Corsi di aggiornamento/approfondimento per educatori, insegnanti, operatori culturali; organizzazione di laboratori di "sperimentazione culturale" in particolare nel campo artistico e scientifico;
- Attività editoriale: pubblicazione di magazine e articoli (on line ed eventualmente su supporto cartaceo), pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute sia a mezzo stampa, sia in formato multimediale e web.
- In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 – Associati: requisiti e tipologie

Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali e si riconoscono nel presente Statuto. I soci si dividono in:

- **Fondatori:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, le loro idee o con il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. I soci Fondatori sono anche soci Ordinari.
- **Ordinari:** persone o enti che sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo; partecipano attivamente alla vita sociale con diritto di voto, versano una quota annuale associativa e partecipano alle spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
- **Sostenitori:** persone o enti che sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo che, non potendo prestare in maniera fattiva e continuativa la collaborazione richiesta nell'Art. 8, intendono essere comunque partecipi alla vita associativa offrendo in prevalenza un contributo economico; possono partecipare alla vita sociale ma senza diritto di voto e versano una quota associativa annuale.
- **Onorari:** persone, enti o istituzioni che si distinguono per particolari meriti in campo culturale, artistico, scientifico o sociale, che abbiano accolto l'invito dell'Associazione a divenire soci; possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota annuale associativa.

Art. 5 - Ammissione a socio

Per essere ammessi a Socio Ordinario o Finanziatore è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione contenente la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione, la volontà di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro i successivi trenta giorni. Essa nella sua prima convocazione, sarà tenuta a pronunciarsi in modo definitivo. L'ammissione dei Soci Onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dai soci fondatori a maggioranza assoluta.

Art. 6 - Dimissioni ed esclusione da socio

Tutti i soci possono recedere da socio in qualsiasi momento con dimissioni scritte inoltrate al Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea che deciderà in modo definitivo.

Art. 7 - Quote associative ordinarie e straordinarie

Tutti i soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti, alla scadenza stabilita, al pagamento di una quota annuale associativa, specifica per tipologia di socio, stabilita dal Consiglio Direttivo e alla osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali rispetto al pagamento di eventuali contributi straordinari ad integrazione del fondo sociale in relazione a particolari esigenze dell'associazione ed iniziative che richiedano l'impiego di risorse ulteriori a quelle già a disposizione dell'associazione.

Art. 8 – Partecipazione degli associati

Gli associati hanno il diritto/dovere di:

- partecipare attivamente alle attività promosse dall'associazione contribuendo, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
- partecipare all'Assemblea, nell'ambito della quale esercitare il proprio diritto di voto;
- partecipare alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo, qualora rivestano la qualifica di Consigliere.

Art. 9 - Diritto di Voto e Delega

Tutti i soci, con esclusione dei Soci Onorari e Sostenitori, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione di qualsiasi istanza inerente l'Associazione portata al vaglio dell'Assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto e ciascun associato, ad esclusione dei membri del Consiglio in carica, può ricevere una sola delega a rappresentare un altro associato nelle votazioni in Assemblea. Le deleghe devono essere conferite per iscritto.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Composizione

Sono organi dell'associazione:

- a) *L'Assemblea;*
- b) *Il Consiglio Direttivo;*
- c) *Il Presidente;*

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Tutti i soci maggiorenni con esclusione dei Soci Onorari e Sostenitori, hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Titolo III A - L'Assemblea

Art. 11 - Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria: competenze

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria:

- a. per l'approvazione del regolamento interno;
- b. almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto finanziario e operativo dell'anno precedente e dell'indirizzo programmatico in fieri delle attività per l'anno in corso;
- c. per il rinnovo degli incarichi sociali (Consiglieri e Presidente)
- d. per deliberare in ordine all'entità della quota associativa (specifica per tipologia di socio) e dei contributi straordinari a carico degli associati, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- e. per deliberare sulla ammissione e la esclusione degli associati sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo
- f. per la discussione di ogni altra istanza inerente l'Associazione.

L'Assemblea è convocata in sessione Straordinaria per deliberare in ordine agli emendamenti statuari o all'estinzione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria su convocazione del Presidente, del Consiglio Direttivo o previa istanza di almeno la metà dei soci, indirizzata a tutti i Consiglieri e contenente l'ordine del giorno in ipotesi. La convocazione dell'Assemblea, in sessione sia ordinaria che straordinaria, viene fatta mediante invio di un messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data prevista,

contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Contemporaneamente, l'avviso di convocazione è reso disponibile on-line sul sito web dell'Associazione.

Art. 14 - Validità della Costituzione e Deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza anche per delega scritta da consegnare al presidente della sessione. *L'Assemblea ordinaria*, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di un terzo dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. *L'Assemblea straordinaria* è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea) e controfirmato dal Presidente in carica che presiede la sessione. L'Assemblea vota, di norma, in modo palese, per alzata di mano oppure per appello nominale; a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà dei propri componenti nonché quando si tratti di questioni riguardanti le persone.

Titolo III B - Il Consiglio Direttivo

Art. 15 - Definizione

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Art. 16 - Composizione, nomina e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. L'Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni ferma la maggioranza di 2/3 dei soci. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e un Consigliere. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea mentre Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono eletti, nel loro ambito, dai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Membri del Consiglio

Il *Presidente*: è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sottoscrive tutti gli atti sociali e amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, relaziona all'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Può delegare al Vice Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria.

Il *Vice Presidente*: sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in quelle mansioni per cui venga espressamente delegato; collabora con il Segretario e il Tesoriere in ordine alle commissioni sociali e contingenti.

Il *Segretario*: redige i verbali delle sessioni dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo; provvede alla comunicazione delle convocazioni assembleari; cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza e le relazioni con soci, enti e chiunque interagisca con l'associazione in collaborazione con il Vice Presidente.

Il *Tesoriere*: tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, serbandone la documentazione relativa; cura la redazione dei rendiconti finanziari; ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento contabile; accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali in collaborazione con il Vice Presidente.

Il *Consiglio Direttivo* può avvalersi della collaborazione, con funzioni consultive, di soci e/o persone ed enti esterni all'Associazione, anche stranieri.

Art. 18 - Compiti del Consiglio e Deliberazioni e voto

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) deliberare in ordine alle istanze inerenti l'esercizio dell'Associazione per l'attuazione dei suoi obiettivi, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative proprie;
- b) predisporre i rendiconti finanziari e operativi consuntivi e l'indirizzo programmatico di base dell'esercizio sociale da prospettare all'Assemblea;
- c) sottoporre a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base all'art. 12, comma 1, lettera b;
- d) deliberare l'accettazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi soci e sottoporre a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base all'articolo 6;
- e) redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente Statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;
- f) stabilire le quote sociali annuali.
- g) fissare l'ammontare di eventuali contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'Assemblea.
- h) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente;

Art. 19 - Convocazione, validità e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno sempre in unica convocazione effettuata dal Presidente o, in situazioni particolari:

- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 dei soci.

Art. 20 - Validità

Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno i 2/3 dei Consiglieri e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 21 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese, con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, è impositivo il voto del Presidente del consesso. Per ogni riunione deve essere serbato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro Consigliere) e controfirmato dal Presidente della sessione.

TITOLO IV - FINANZE E PATRIMONIO

Art. 22 - Esercizi sociali

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 23 - Patrimonio ed Entrate

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Beni mobili ed immobili;
- Le quote annuali corrisposte dai soci nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- I contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative o esigenze;
- I versamenti volontari dei soci;
- I contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati italiani e stranieri e dell'Unione Europea anche finalizzati a specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
- I lasciti, le donazioni e gli atti di liberalità di terzi in genere;

- Il fondo di riserva, cioè quel fondo che a cui è devoluto parte del residuo attivo del bilancio di ogni anno è (la restante parte viene reinvestita nelle attività culturali o per nuove attrezzature) e il cui utilizzo è vincolato dalla decisione dell'assemblea dei soci.
- Le entrate derivanti dallo svolgimento di attività dell'Associazione, rese in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Tutte le entrate devono essere documentate. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile. Ogni profitto realizzato dovrà essere reimpiegato nelle attività istituzionali statutariamente previste. È fatto divieto di distribuire a gli associati, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le attività dell'associazione saranno realizzate con l'impiego delle prestazioni volontarie degli associati, fatta salva la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi, per le attività più complesse ed in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 24 - Uscite

Sono uscite dell'Associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell'esercizio sociale. Ogni spesa deve avere copertura finanziaria certa. Ogni impegno eccedente deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria. Ogni spesa deve essere adeguatamente motivata e documentata.

Art. 25 - Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività dell'Associazione stessa.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della Associazione è deliberato esclusivamente dalla maggioranza degli associati in sede di assemblea straordinaria. Il patrimonio della associazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi analoga finalità o fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di "Associazioni non riconosciute" previste dal Codice Civile (Titolo II, Capitolo III, Articoli 36,37 e 38, Libro Primo del Codice Civile), da quelle contenute nella L. 7 dicembre 2000, n. 383 ed eventuali successive modifiche, nonché dalla L. Regionale 13 novembre 2009 n.40 e successive modifiche.